



STRADA SICURA

Polizza Cumulativa Natanti

Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti ed altre garanzie

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO R.C. NATANTI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Natanti)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Polizza R.C. della navigazione Natanti

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Strada Sicura Cumulativa Natanti"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile della navigazione dei Natanti e Motori marini per i danni causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale").

Per la garanzia R.C. della navigazione la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua;
- ✓ dalla navigazione o dalla giacenza in acque private;
- ✓ a terzi dai trasportati durante la navigazione (RC trasportati);



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del natante in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario del natante in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per natante in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

UnipolSai, in particolare per l'R.C.A. Natanti, ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- ! natante guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! salvo che si tratti di regate veliche, danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per dettagli vedasi le Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione R.C. della navigazione ti copre nei mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne dei Paesi europei.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Il frazionamento può essere anche semestrale (maggiorazione del premio 3%), quadrimestrale (maggiorazione del premio 4%) o trimestrale (maggiorazione del premio 5%). Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure UnipolSai;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro).

Per il conguaglio del premio, relativo ai natanti inclusi o esclusi in corso d'anno, è possibile scegliere tra due modalità di pagamento: "a regolazione", ovvero entro 15 giorni dalla comunicazione di UnipolSai al Contraente o "a variazione", in occasione di ogni singola nuova inclusione, esclusione, sostituzione e/o altre variazioni contrattuali.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Assicurazione per la Responsabilità Civile della navigazione Natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi R.C. della navigazione
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Strada Sicura Cumulativa Natanti a motore

Data: 01/11/2019

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultimo disponibile pubblicato da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2018, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.765,85 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.321,61 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2018, è pari ad € 2.788,51 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.254,83 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.057,07 milioni e ad € 6.889,4 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 2,53 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante e/o del motore amovibile entro il limite dei massimali convenuti.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	<i>Per la garanzia R.C. della navigazione la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. E' possibile richiedere a UnipolSai un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore.</i>
------------------	---

Garanzie estese	<i>Estensioni <u>sempre</u> comprese:</i> - ai terzi trasportati, indipendentemente dal titolo col quale è effettuato il trasporto; - ai danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private; - guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (solo primo sinistro, con rivalsa limitata al 10% del danno e massimo € 500).
------------------------	---

Tipo di guida	Guida Libera: il natante può essere guidato da qualsiasi conducente.
----------------------	---

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Estensione dei limiti di navigazione al Mar Nero	<i>UnipolSai estende la copertura assicurativa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.</i>
---	--

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

Non sono previste ulteriori coperture aggiuntive rispetto a quelle della R.C. della navigazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

*Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?".
Per le garanzie diverse dalla R.C. della navigazione si rimanda a "Limitazioni, esclusioni e rivalse" di ogni singola garanzia.*



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro	• Denuncia di sinistro garanzia R.C. della navigazione <i>Deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro.</i> • Risarcimento del terzo trasportato <i>I danni subiti dal trasportato del natante assicurato, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei natanti coinvolti, sono risarciti da UnipolSai con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice.</i> • Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti con controparti estere <i>In caso di sinistro avvenuto in acque territoriali italiane con un natante immatricolato o registrato all'estero, oppure con un motore amovibile munito di certificato di uso stranieri o altro documento equivalente, per ottenere il risarcimento dei danni subiti si rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private:</i> - 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l'immatricolazione del natante e/o motore amovibile è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia. <i>In caso di sinistro avvenuto al di fuori delle acque territoriali italiane, occorrerà invece fare riferimento alla normativa dei diversi Stati ed alla normativa comune ai Paesi dell'Unione Europea.</i> • Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici <i>In caso di sinistro avvenuto con un natante non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).</i>
	Assistenza diretta e/o in convenzione <i>UnipolSai gestisce direttamente la liquidazione dei sinistri R.C. della navigazione.</i> Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto <i>I diritti derivanti dal contratto – diversi da quello derivante dal pagamento del premio – si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di "Responsabilità Civile" il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente da navigazione si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l'eventuale termine più lungo previsto per il reato).</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?"</i>
Obblighi dell'impresa	<i>UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C. della navigazione sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento entro i seguenti termini:</i> • <i>per i danni alle cose:</i> - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni; • <i>per i danni alla persona:</i> - 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista.



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?" Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.</i>
Rimborso	<i>Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:</i> • demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della navigazione del natante; • trasferimento della proprietà del natante con risoluzione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce

Durata	<i>Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'assicurazione è operante fino alla data di effetto del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea) I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.</i>
Sospensione	<i>Il contratto non può essere sospeso.</i>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	<i>Il contratto non può essere tacitamente rinnovato, anche in presenza di eventuali garanzie diverse dalla R.C. della navigazione.</i>
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.</i>
Risoluzione	<i>Il contraente ha diritto di richiedere l'esclusione delle applicazioni nei seguenti casi:</i> • demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della navigazione del natante; • furto totale o rapina del natante; • trasferimento della proprietà del natante.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto *Strada Sicura Natanti a motore* è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di imbarcazioni soggette all'obbligo di assicurazione R.C. della navigazione (unità da diporto, unità ad uso privato diverso dal diporto fino 25 tonnellate di stazza lorda, motori amovibili di qualsiasi potenza), nonché ai proprietari ed utilizzatori di imbarcazioni non soggette all'obbligo di assicurazione R.C. della navigazione, che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi connessi alla navigazione del natante e/o motore amovibile riconducibili alla propria responsabilità civile, attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza "Cumulativa".



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 14,9% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

**All'impresa
assicratrice**

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti

Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI)

Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it.

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.

I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.

E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Procedura di conciliazione paritetica Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di UnipolSai www.unipolsai.it. • Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 45 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO2018, PER QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).

STRADA SICURA

POLIZZA CUMULATIVA NATANTI

Ed. 01.11.2019



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
comprehensive di GLOSSARIO

Modello S09060A/8 - Ed. 01/11/2019

GLOSSARIO	1 di 18
A. Condizioni generali comuni	3 di 18
B. Condizioni particolari comuni	6 di 18
C. Condizioni generali R.C.A. (Responsabilità civile natanti) Auto Rischi Diversi (A.R.D.)	8 di 18
D. Incendio e Furto	11 di 18
E. Adeguamento del valore assicurato e del premio	11 di 18
F. Sinistri Incendio e Furto	12 di 18
Riferimenti di legge	15 di 18

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

- **Accessori aggiuntivi – non di serie:** equipaggiamenti non di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;
- **Accessori di serie:** equipaggiamenti normalmente montati sul natante dalla casa costruttrice, compresi gli accessori fonoaudiovisivi, e inclusi nel prezzo base del listino;
- **Accessori fonoaudiovisivi:** radio, radiotelefon, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature analoghe stabilmente fissate al natante, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico;
- **Assicurato:** persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
- **Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- **Ebbrezza alcolica:** stato di ubriachezza conseguente all'uso di bevande alcoliche;
- **Franchigia (per la garanzia R.C.A.):** somma dovuta all'Impresa per la parte di danno che rimane a carico del Contraente;
- **Furto:** reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- **Impresa:** UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
- **Incendio:** combustione del natante o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- **Indennizzo:** somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di un sinistro;
- **Legge:** decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni;
- **Natante:** ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il "natante", si intende solo ed esclusivamente il natante assicurato indicato in polizza;
- **Polizza:** documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
- **Rapina:** reato, previsto all'art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **Regolamento:** regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;
- **Risarcimento:** somma dovuta dall'Impresa al

- terzo danneggiato in caso di sinistro;
- **Rischio:** probabilità che si verifichi il sinistro;
- **Scoppio:** repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del natante;
- **Sinistro:** evento causa del danno;
- **Valore commerciale:** valore del natante assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato.

A.1 DURATA DEL CONTRATTO. – L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e dei regolamenti, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante. Qualora sia stato convenuto un massimale complessivo, se i massimali per danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico dell'Impresa.

A.2 PAGAMENTO DEL PREMIO. – Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza.

Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata alla riscossione. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale rilascerà il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure all'Impresa;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure all'Impresa;
- contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il pagamento del premio con assegno viene ac-

ettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 c.c.

A.3 LIMITI DI NAVIGAZIONE. – L'assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi europei.

A.4 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. – Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c. Per la R.C.A., l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l'Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l'Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.

A.5 SOSTITUZIONE DEL NATANTE, DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE ED IL CONTRASSEGNO. – In tutti i casi in cui il natante venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto sul natante sostituito.

Relativamente alla garanzia R.C.A., il certificato di assicurazione ed il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti.

L'Impresa, su richiesta del Contraente, rilascia un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati o siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il Contraente deve restituire all'Impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato; negli altri casi deve fornire all'Impresa copia della denuncia fatta alle Autorità o, in alternativa, una dichiarazione circa l'evento accaduto.

A.6 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE. – Il trasferimento della proprietà del natante comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al natante stesso.

Il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Agenzia, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice di esclusione del natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto.

In caso di mancata comunicazione, il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fin al momento in cui darà la comunicazione all'Agenzia.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del natante ceduto sia reso valido per altro natante, purché non vi sia variazione nella figura del proprietario, l'Impresa procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio.

Conto vendita

Se il natante viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro natante, purché non vi sia variazione nella figura del proprietario. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro natante e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il Contraente chieda l'esclusione del natante, l'Impresa provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data sia stato restituito il certificato e del contrassegno.

A.7 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO DEL NATANTE. – In caso di furto totale del natante, il rapporto assicurativo è risolto a decorrere dalla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

Il Contraente dovrà fornire all'Impresa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

L'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione e del contrassegno.

A.8 CESSAZIONE DI RISCHIO DEL NATANTE PER DISTRUZIONE O PER ESPORTAZIONE DEFINITI VA ALL'ESTERO – Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del natante, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo la documentazione richiesta.

L'Impresa emetterà un'appendice di esclusione del natante e restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita a far data dalla distruzione o esportazione definitiva all'estero con restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e previa deduzione, nel caso di incendio totale, del relativo premio.

Qualora il proprietario chieda che il rapporto assicurativo sia reso valido per un altro natante di sua proprietà l'Impresa emetterà un'appendice di sostituzione con il relativo conguaglio del premio.

A.9 CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL NATANTE. – Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del relativo certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del natante per la demolizione.

L'Impresa emetterà un'appendice di esclusione del natante e restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dal momento della demolizione con restituzione del certificato di assicurazione, previa deduzione, nel caso di incendio totale, del relativo premio.

Qualora il proprietario chieda che il rapporto assicurativo sia reso valido per un altro natante

di sua proprietà, l'Impresa emetterà un'appendice di sostituzione con il relativo conguaglio del premio.

A.10 FORO COMPETENTE. – Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

A.11 IMPOSTE E TASSE. – Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

A.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE. – Il contratto è regolato dalla legge Italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

(Valide se espressamente richiamate nel contratto)

23 POLIZZA AMMINISTRATA A REGOLAZIONE PREMIO. – Premesso che il premio deve essere commisurato all'effettiva entità del rischio, l'Impresa accetta di calcolarlo in via provvisoria in base ai natanti iscritti nel libro matricola del Contraente nell'anno solare antecedente a quello di conclusione del contratto oppure in base a idonea documentazione presentata dallo stesso all'atto di sottoscrizione del presente contratto.

Il premio pagato alla conclusione del contratto è regolato alla fine del periodo assicurativo annuale (o in base al periodo di frazionamento) a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo nelle modalità di seguito riportate.

Per i natanti inclusi in garanzia o sostituiti nel corso dell'annualità assicurativa la garanzia ha effetto dalle ore 24 della data risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dal telegramma, o telex, o telefax con cui la registrazione a libro matricola è notificata all'Impresa. Il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto, effettuando per le sostituzioni l'eventuale conguaglio. Il premio, per ciascun natante, è calcolato in ragione di $1/360^\circ$ per ogni giornata di garanzia. La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma, o telex, o telefax con cui è notificata all'Impresa la sostituzione o l'esclusione e, comunque, dalle ore 24 del giorno in cui è restituito all'Impresa il certificato di assicurazione. Le esclusioni di natanti sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione, fatta eccezione per la risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del natante di cui all'art. A.7. La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata entro 60

giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento. Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

Effettuato il calcolo del premio consuntivo, l'Impresa comunicherà al Contraente l'importo dell'eventuale conguaglio sia attivo che passivo o il raggiungimento del pareggio.

Entro 15 giorni da tale comunicazione il Contraente dovrà provvedere al pagamento della differenza di premio dovuta o l'Impresa provvederà alla restituzione della parte di premio percepita in eccedenza, al netto delle imposte e del contributo SSN. Il premio consuntivo costituisce il premio dovuto, in via provvisoria, per l'annualità successiva, fermo il resto.

Qualora si verifichi un sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dell'eventuale differenza di premio nel termine stabilito, l'Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello che si sarebbe dovuto pagare.

Per i sinistri "Auto Rischi Diversi", in caso di mancato pagamento della differenza di premio, l'Impresa pagherà un indennizzo/risarcimento ridotto in una percentuale pari alla proporzione tra il premio pagato e quello che si sarebbe dovuto pagare. Al fine di evitare il pagamento proporzionale, il Contraente dovrà pagare la differenza di premio dovuta.

Ad ogni scadenza si procederà all'incasso delle singole quietanze in base ai seguenti criteri:

a) regolazione annua:

- se il premio di polizza è frazionato l'importo delle quietanze intermedie corrisponderà a quello stabilito al momento dell'emissione del contratto;
- l'importo delle quietanze relative alla sca-

denza annuale corrisponderà alla somma degli importi di premio dei natanti in vigore al momento della scadenza stessa;

b) regolazione come da frazionamento del premio di polizza:

- ad ogni scadenza l'importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di premio dei natanti in vigore al momento della scadenza stessa.

44 POLIZZA AMMINISTRATA CON APPENDICI DI VARIAZIONE. – I natanti da assicurare deb-

bono essere registrati in un apposito libro matricola; la garanzia ha effetto dalle ore 24 della data risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dal telegramma, o telex, o telefax con cui la registrazione è notificata all'Impresa e, comunque dalle ore 24 della data di pagamento del relativo conguaglio di premio. Per i natanti inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto, effettuando per le sostituzioni l'eventuale conguaglio.

Il premio, per ciascun natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia. La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma, o telex, o telefax con cui è notificata all'Impresa la sostituzione o l'esclusione e, comunque, dalle ore 24 del giorno in cui è restituito all'Impresa il certificato di assicurazione.

Le esclusioni di natanti, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione, fatta eccezione per la risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del natante di cui all'art. A.7.

Il conguaglio del premio relativo alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuato contestualmente al perfezionamento dell'appendice.

Ad ogni scadenza di rata l'importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di premio dei natanti in vigore al momento della scadenza stessa.

78 VINCOLO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE, O DI SOCIETÀ DI "LEASING". – In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata sul singolo veicolo, l'Impresa si obbliga per tutta la durata del natante a favore di dette società a:

- a) non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare, all'ente o società vincolataria con lettera raccomandata A.R., qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o rata di premio, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o rapina, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto, a norma dell'art. 1891 - 2° comma c.c., all'ente o società vincolataria, e che, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

C.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE. – L'Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dall'Impresa per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico dell'Impresa. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle garanzie facoltative, valide solo se espressamente richiamate, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie facoltative suddette. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

C.2 ESCLUSIONI E RIVALSA. – L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente;
- nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo, o comunque, non conforme alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di natante guidato da persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, nel caso di natante guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, l'Impresa, solamente per il 1° sinistro, e sempreché il Conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del Conducente e/o Proprietario al 10% del danno con il massimo di € 500,00.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2° della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile natanti.

La garanzia Responsabilità civile natanti non copre i danni subiti dal conducente responsabile del sinistro e i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all'art. 129 comma 2°, lettere a), b), c) del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private.

C.3 FORMULA TARIFFARIA. – Per la stipulazione del contratto il Contraente è tenuto ad esibire il certificato o la licenza di navigazione.

TARIFFA FISSA.

Il contratto è stipulato con una tariffa che non prevede variazioni di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri.

C.4 PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 148 del Codice delle assicurazioni private).

– **Azione diretta del danneggiato.**

Il danneggiato per sinistro causato dalla navigazione di un natante, per il quale vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

– **Proponibilità dell'azione di risarcimento.**

L'azione per il risarcimento dei danni causati dalla navigazione dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni, ovvero 90 giorni in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'Impresa il risarcimento del danno, avendo presentato, per i soli danni a cose, la denuncia di sinistro con la richiesta di risarcimento indicando il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Entro 60 giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'Impresa formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali ritiene di non fare offerta. Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 giorni quando la denuncia di sinistro sia stata sottoscritta dai conducenti del natante coinvolto nel sinistro.

L'Impresa è tenuta a provvedere all'adempimento

del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. In caso di richiesta incompleta l'Impresa richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'Impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro lo stesso termine l'Impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Decorso trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui sopra. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Società immediatamente e, comunque, entro tre giorni dal fatto, fornendone ogni notizia e documenti utili.

Per conoscere i centri di liquidazione sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società.

Incidenti con controparti estere o con natante non assicurato o non identificato.

a) In caso di sinistro provocato da un natante immatricolato all'estero, per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno:– per i danni subiti in Italia, si rinvia agli artt.

– per i danni subiti all'estero, occorre rivolgersi all'assicuratore del responsabile civile e al "Bureau" dello Stato estero in cui è avvenuto l'incidente

b) In caso di sinistro avvenuto con un natante non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Accesso agli atti dell'Impresa (garanzia Responsabilità civile natanti).

I Contraenti, gli Assicurati e i danneggiati possono accedere agli atti dell'Impresa relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti siano conclusi, come previsto dall'art. 146 della Legge e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 191 del 29 ottobre 2008.

Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui l'Impresa ha completato gli adempimenti previsti dall'art. 148 della Legge in materia di offerta di risarcimento o di contestazione, e in particolare:

- dal momento in cui è stata comunicata al danneggiato la misura del risarcimento;
- dal momento in cui sono stati comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di effettuare offerta (contestazione del danno).

Nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione di diniego dell'offerta, il diritto di accesso può essere esercitato decorsi i seguenti termini:

- trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta danni di risarcimento per danni a cose e il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei natanti;
- sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento per danni a cose;
- novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento danni in caso di lesioni o decesso;
- centoventi giorni dall'accadimento del sinistro.

La richiesta deve essere scritta, trasmessa con raccomandata o tramite telefax ovvero presentata a mano alla sede legale dell'Impresa o all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita che ha concluso o al quale è stato affidato il contratto.

C.5 GESTIONE DELLE VERTENZE. – L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella

quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

C.6 ESTENSIONE DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE AL MAR NERO (garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 119 in polizza e corrisposto il relativo premio). – L'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

C.7 DANNI A COSE E ANIMALI DI TERZI (garanzia facoltativa, operante solo se indicato il codice 19 in polizza). – L'assicurazione è operante per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro di:

- € 75 fino a 90 cavalli ed € 150 oltre 90 cavalli per natanti adibiti ad uso privato;
- € 75 per natanti adibiti ad uso pubblico.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del danno pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone.

D.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE. – L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate nel contratto, i danni materiali e diretti causati al natante da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa, nei casi di furto o rapina, ai danni prodotti al natante durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina. L'assicurazione è prestata sul motore marino descritto nel frontespizio di polizza e sull'imbarcazione alla quale esso è applicato, a condizione che il valore di entrambi sia compreso nel capitale assicurato.

Per i fuoribordo l'assicurazione è operante anche per i danni subiti dalla sola imbarcazione o dal solo motore marino, a condizione però che quest'ultimo sia validamente fissato all'imbarcazione medesima.

L'Impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall'ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto e del minimo non indennizzabile o della franchigia eventualmente previsti.

D.2 ESCLUSIONI. – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a qualsiasi altra attrezzatura di bordo anche se obbligatoria per legge, nonché al serbatoio portatile del carburante;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- d) cagionati da dolo del Contraente e/o dall'Assicurato;
- e) verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- g) conseguenti ad appropriazione indebita.

L'Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del natante e

degli accessori aggiuntivi al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

F.1 SCOPERTO. – L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del natante assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile. L'importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza.

F.2 MINIMO NON INDENNIZZABILE. – L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del natante assicurato, previa deduzione dell'importo fisso pattuito sulle singole garanzie.

F.3 FRANCHIGIA IN PERCENTUALE SUL VALORE ASSICURATO. – L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del natante assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di franchigia pattuita.

F.4 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI. – I sinistri debbono essere denunciati all'Impresa entro tre giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Limitatamente alla garanzia Incendio e Furto, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

F.5 RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. – L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il natante o parte di esso.

F.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. – L'indennizzo, sia parziale che totale, non può superare il valore commerciale del natante al momento del sinistro. Salvo il disposto dell'art. F.5 (Riparazione - Sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate), il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del natante dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

Nel caso in cui la spesa per il ripristino del natante sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l'Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l'importo risultante con il massimo del valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il natante ha al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni

in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c.

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

F.7 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI.

– In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della parte soccombente. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

F.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

– L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo natante, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento. L'Impresa procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non

indennizzabilità. Per la garanzia Incendio e Furto, l'Impresa rim-borsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del natante rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e nel caso di perdita totale, i documenti richiesti dall'Impresa.

Nel solo caso del furto, rapina o appropriazione indebita, l'assicurato, contestualmente al pagamento dell'indennizzo, deve rilasciare all'Impresa procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del veicolo. Il costo di tale atto è a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 150 bis della Legge, in caso di furto parziale, furto totale, rapina, appropriazione indebita e incendio, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'art. 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'indennizzo potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

F.9 RECUPERI.

– In caso di furto o di rapina l'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del ritrovamento del natante o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui all'art. F.6 (Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate).

Se il natante è ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando all'Impresa l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul natante.

Qualora, invece, l'Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del natante, l'Impresa darà esecuzione alla procura a vendere conferitale dal medesimo assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'art. F.8 (Pagamento dell'indennizzo), con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del natante ritrovato è superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, l'Impresa procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. In nessun caso la somma incassata dall'Impresa sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene dell'Impresa stessa.

L'Impresa comunicherà all'Assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

F.10 DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE.

- L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il natante descritto in polizza.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

1341. Condizioni generali di contratto. – Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico del l'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342. Contratto concluso mediante moduli o formulari. – Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1882. Nozione. – L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

1891. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. – Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute all'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. – Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicurazione decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. – Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894. Assicurazione in nome o per conto di terzi. – Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892. - 1893. - 1391. - 1932.

1898. Aggravamento del rischio. – Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al pe-

riodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901. Mancato pagamento del premio. – Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (omissis)

1907. Assicurazione parziale. – Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1913. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro. – L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla con-

clusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

1914. Obbligo di salvataggio. – L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso di salvataggio. – L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1917. Assicurazione della responsabilità civile – Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicu-

razione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. – Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

2054. Circolazione di veicoli. – Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è

avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai comuni precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

2952. Prescrizione in materia di assicurazione.

– Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile,

il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni

commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti

le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni

necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI.

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei

dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a

cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società

del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

